



## Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Dossier n° 25 -  
17 gennaio 2018

### Informazioni sugli atti di riferimento

Numero dello schema:	491
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Norma di autorizzazione:	articolo 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154
Numero di articoli:	12
Date:	
presentazione:	28 dicembre 2017
assegnazione:	29 dicembre 2017
termine per l'espressione del parere:	27 febbraio 2018

### Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base dell'articolo 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge n. 154 del 2016, che delega all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi. I principi e criteri direttivi in materia riguardano la revisione della normativa sulla gestione dei rischi in agricoltura e la disciplina dei fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche e indicano di favorire lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole.

Il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 154/2016 disciplina le procedure per l'esercizio della delega:

- attribuisce l'iniziativa al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati;
- la fase consultiva prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, nonché, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione;
- qualora tali pareri non vengano espressi nei termini, il Governo può comunque procedere nell'esercizio della delega;
- Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione: in questo caso sono chiamate a pronunciarsi soltanto le Commissioni competenti per materia, che hanno dieci giorni di tempo dalla nuova trasmissione per esprimersi sulle osservazioni del Governo (meccanismo del cosiddetto "doppio parere parlamentare");
- è previsto, infine, un meccanismo di "scorrimento" dei termini per l'esercizio della delega: nel caso in cui il termine previsto per il parere cada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, la scadenza della delega è prorogata di novanta giorni.

### Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è composto di 12 articoli e – in particolare - novella in più parti il decreto legislativo n. 102 del 2004, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Il provvedimento in esame – come riportato dalla relazione illustrativa - è finalizzato a promuovere lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali e di fondi sperimentali di mutualizzazione, nonché a estendere la tutela riguardo eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi nocivi ai vegetali, danni causati da fauna selvatica protetta. La sua finalità è realizzare un intervento legislativo strategico per il rilancio degli strumenti di gestione del rischio, che affianchi ed integri, nel segno dell'innovazione di prodotto e di processo, le misure finanziate nel quadro della nuova programmazione dell'Unione europea 2014-2020.

L'**articolo 1** apporta modifiche al vigente articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, estendendo l'elenco delle avversità per le quali può intervenire il Fondo di solidarietà nazionale, con l'inclusione di eventi di portata catastrofica, epizootie, avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da

animali protetti (fauna selvatica); prevede, inoltre, che le misure per incentivare la stipula di contratti assicurativi siano prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio.

L'**articolo 2** modifica l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 102/2004, aggiungendo alla rubrica (*Polizze assicurative*) le parole *e fondi di mutualizzazione*; prevede, inoltre, il nuovo strumento del contributo dello Stato anche sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione. Il **comma 2** introduce un nuovo articolo 2-*bis* in materia di polizze assicurative sperimentali, ovvero sia polizze a ricavo, sia polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso o di eventi di portata catastrofica.

L'**articolo 3** modifica il vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004; in particolare, si prevede che il nuovo "Piano di gestione dei rischi in agricoltura" (PGRA) - attualmente "Piano assicurativo agricolo annuale" (PAAN) - sia finalizzato a determinare l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione e della soglia di danno, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione, dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. Si specifica che tale Piano è elaborato "anche" sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli (istituita, presso l'ISMEA, [dal decreto ministeriale 18 luglio 2003](#)). Si prevede, inoltre, che della Commissione tecnica consultiva che elabora proposte per la predisposizione del suddetto Piano di gestione dei rischi in agricoltura - cui attualmente partecipano i principali attori istituzionali e del settore economico-professionale - facciano parte anche un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché un rappresentante dell'Istituto di vigilanza sulle imprese assicuratrici (IVASS).

L'**articolo 4** modifica il vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, che disciplina gli interventi compensativi per i danni alle produzioni ed alle strutture diversi da quelli ammissibili all'assicurazione agevolata, armonizzando – secondo la relazione illustrativa - la normativa nazionale con talune prescrizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato ed aggiornando i riferimenti alla normativa dell'Unione europea ritenuti ormai superati. Inoltre, sono esclusi, coerentemente alla modifica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, gli interventi compensativi – oltre che nel caso di danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata - anche nel caso di rischi di danni per i quali è prevista la concessione di contributi sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione.

L'**articolo 5** modifica il vigente articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, prevedendo la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 6, che prevede che, al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate, si provveda mediante giro conto. A tale proposito, la relazione illustrativa rileva che tale soppressione si ritiene necessaria per semplificare le procedure di trasferimento alle regioni, che attualmente prevedono il passaggio tramite conti infruttiferi di tesoreria.

L'**articolo 6** sostituisce il vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (che disciplina le infezioni epizootiche), prevedendo i casi di non cumulabilità degli aiuti previsti dal decreto, nonché i vincoli di cumulabilità dei medesimi aiuti con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali nonché i criteri di cumulabilità con altri aiuti di Stato.

L'**articolo 7** modifica l'art. 10 del decreto legislativo n. 102 del 2004, aggiornando le disposizioni del decreto che sono oggetto di pubblicità degli interventi (il riferimento è agli articoli 5, 7 e 8) e prevedendo che i relativi atti siano pubblicati sui siti internet delle regioni interessate, anziché esposti per 15 giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.

L'**articolo 8** sopprime il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Tale comma – in tema di consorzi di difesa, gli organismi costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni- prevedeva che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i consorzi esistenti potessero trasformarsi in una delle forme giuridiche previste al comma 1 dello stesso articolo 11 (associazioni persone giuridiche di diritto privato, società cooperative agricole e loro consorzi e consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile o società consortili) o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

L'**articolo 9** modifica l'art. 12 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di statuto e amministrazione dei consorzi di difesa. In particolare, nel confermare che lo statuto dei consorzi debba prevedere – tra l'altro – la nomina del collegio sindacale, viene soppressa la previsione che le relative modalità di nomina siano stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, viene soppressa la previsione che i medesimi statuti dei consorzi debbano prevedere una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, viene approvato dal consiglio di amministrazione.

L'**articolo 10** modifica l'art. 13 del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativo alla vigilanza, sopprimendone i commi 2 e 2-*bis*.

L'**articolo 11** modifica il vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativo alla dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, lasciandone però, nella sostanza, inalterato l'impianto ed il sistema di alimentazione sia del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" sia del "Fondo di solidarietà

nazionale- incentivi assicurativi", prevedendo: - (lett. a) la soppressione del conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato "fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (tramite la soppressione del comma 1 dell'art. 15); - (lett. b) l'eliminazione dell'indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'allocazione in bilancio dello Stato dello stanziamento del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" (tramite una modifica del comma 2 del medesimo art. 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

**L'articolo 12**, infine, definisce l'*iter* procedurale connesso alla chiusura del conto di tesoreria relativo agli interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale; in particolare, si prevede la chiusura, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, del conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a "M.A.F. - Fondo di solidarietà nazionale" con contestuale versamento delle residue risorse ivi giacenti all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## Formulazione del testo

L'articolo 2, comma 1, lettera *b*) contiene l'espressione "**normativa unionale**", per indicare la normativa dell'Unione europea. Pur trattandosi di un uso già presente nel linguaggio burocratico ed anche in documenti ufficiali governativi, in un testo legislativo appare più chiaro l'utilizzo dell'espressione "normativa dell'Unione europea".